



---

## Direttiva

## AD I-003 I

Oggetto:

# **Gestione delle modifiche (*Management of Change*) negli aerodromi certificati**

---

N. riferimento: 043.3

---

Basi giuridiche:

cfr. capitolo 3

---

Adressaten:

Gestori d'aerodromo, capi d'aerodromo

---

Destinatari:

Entrata in vigore della presente versione: 1.6.2022

Presente versione: 3.1

Entrata in vigore della prima versione: 1.6.2010

---

Stato:

Divisione Sicurezza delle infrastrutture

---

Approvata il / da:

21.4.2010 / Direzione UFAC

---

## Indice

<b>1.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Campo di applicazione .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Basi legali.....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Procedure di modifica .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>Identificazione e classificazione delle modifiche .....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>Obbligo di approvazione e autorizzazione.....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>Obbligo di notifica .....</b>	<b>5</b>
<b>8.</b>	<b>Prova di sicurezza .....</b>	<b>5</b>
<b>9.</b>	<b>Prova di conformità .....</b>	<b>6</b>
<b>10.</b>	<b>Coordinamento con organizzazioni partner e imprese terze.....</b>	<b>6</b>
<b>11.</b>	<b>Modifiche non pianificabili .....</b>	<b>6</b>
<b>12.</b>	<b>Visione d'insieme delle modifiche nell'area dell'aerodromo .....</b>	<b>7</b>
<b>13.</b>	<b>Sorveglianza .....</b>	<b>16</b>
<b>14.</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>16</b>

## 1. Introduzione

I requisiti dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) e dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) richiedono che gli aerodromi certificati definiscano un processo nel manuale dell'aerodromo come parte del sistema di gestione che regola l'identificazione delle modifiche e l'ulteriore gestione delle stesse (Management of Change). La presente direttiva fornisce una panoramica delle procedure di notifica e di approvazione nel settore della sicurezza (Safety) specificate nelle basi giuridiche applicabili e le specifica, se necessario.

## 2. Campo di applicazione

La presente direttiva è vincolante per tutti gli aerodromi con certificato secondo Certificazione secondo il diritto UE (certificato EASA, art. 23a dell'Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica [OSIA; RS 748.131.1]), certificazione secondo le regolamentazioni OACI (certificato OACI, art. 23b OSIA) o certificato svizzero basato sul diritto UE (art. 23c OSIA).

## 3. Basi legali

La presente direttiva si basa sulle seguenti basi giuridiche:

- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008
- Articoli 3, 36 segg. e 41 segg. della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)
- Articoli 3, 3b, 9, 23 segg., 62 segg. e 71 segg. dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)
- Ordinanza del DATEC sul capo d'aerodromo (Ordinanza sul capo d'aerodromo; RS 748.131.121.8)
- Allegati 14 e 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (Allegato 14 ICAO; RS 0.748.0)

## 4. Procedure di modifica

4.1 Si distingue fra tre procedure per la gestione delle modifiche:

- a) Modifiche che possono essere realizzate solo previa approvazione risp. autorizzazione da parte dell'autorità competente<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Di regola DATEC, DDPS, UFAC, Cantone o Comune

- b) Modifiche per le quali sussiste un obbligo di notifica e che non richiedono un'approvazione risp. autorizzazione da parte dell'autorità competente
- c) Modifiche che l'esercente dell'aerodromo può realizzare senza notifica e senza approvazione risp. autorizzazione da parte dell'autorità competente

## **5. Identificazione e classificazione delle modifiche**

- 5.1 Gli aerodromi certificati sono tenuti a descrivere nel manuale dell'aerodromo un processo che garantisca l'identificazione delle modifiche all'aerodromo e che regoli la procedura per trattare le modifiche identificate.
- 5.2 Al fine di determinare il trattamento delle modifiche identificate, ogni modifica deve essere classificata. La classificazione identifica e documenta per ogni modifica
  - 1) quale delle procedure del capitolo 4.1 deve essere applicata
  - 2) se la modifica è rilevante per la sicurezza e di conseguenza deve essere preparata una prova di sicurezza (*Safety Assessment*), e se
  - 3) sono interessate organizzazioni partner o imprese terze e, di conseguenza, è necessario un coordinamento con esse.
- 5.3 L'identificazione e la classificazione delle modifiche all'aerodromo è responsabilità del gestore dell'aerodromo.
- 5.4 L'UFAC verifica la classificazione delle modifiche apportata dal gestore dell'aerodromo nell'ambito della sua attività di vigilanza e, se necessario, può modificarla. Si raccomanda pertanto di coordinare tempestivamente il risultato della classificazione nei singoli casi con l'UFAC.

## **6. Obbligo di approvazione e autorizzazione**

- 6.1 Per le modifiche che richiedono un'approvazione o un'autorizzazione, l'approvazione o l'autorizzazione deve essere ottenuta in anticipo dall'autorità competente (cfr. panoramica al capitolo 12). L'ottenimento dell'approvazione o dell'autorizzazione per le modifiche nell'area di responsabilità dell'UFAC è di competenza del gestore dell'aerodromo.
- 6.2 Le modifiche sono soggette all'approvazione o all'autorizzazione se l'obbligo di approvazione o di autorizzazione deriva dalle disposizioni di legge applicabili (cfr. panoramica al capitolo 12).
- 6.3 A seconda del tipo di modifica, le domande di modifica che richiedono un'approvazione o un'autorizzazione nell'ambito di competenza dell'UFAC devono essere presentate alla sezione "Piano settoriale e impianti" (LESA) o alla sezione "Aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea" (SIAP) (cfr. panoramica nel capitolo 12).
- 6.4 Se le modifiche che richiedono un'approvazione o un'autorizzazione vengono attuate da un gestore di aerodromo senza la previa approvazione dell'UFAC, quest'ultimo è tenuto a esaminare l'avvio di una procedura per la limitazione o il ritiro del certificato e di altre procedure amministrative o l'avvio di un'eventuale procedura di sanzione am-

ministrativa. Questo non si applica alle modifiche non pianificabili secondo il capitolo 11.

## 7. Obbligo di notifica

- 7.1 Le modifiche con il obbligo di notifica includono modifiche rilevanti per la sicurezza ai sensi del capitolo 7.2 seguente, per le quali non vi è l'obbligo di ottenere un'approvazione o un'autorizzazione (cfr. panoramica al capitolo 12).
- 7.2 Per modifiche rilevanti per la sicurezza si intendono modifiche alle procedure, alle strutture organizzative, ai sistemi, alle costruzioni e agli impianti o alle attrezzature, la cui difettosità o il cui malfunzionamento potrebbe mettere in pericolo la sicurezza delle persone e delle cose durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d'imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili (incl. *air-taxi* di elicotteri) e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze.
- 7.3 Le modifiche che richiedono una notifica devono essere comunicate all'UFAC almeno 30 giorni prima dell'attuazione (cfr. panoramica al capitolo 12).
- 7.4 La notifica di modifiche nel settore di competenza dell'UFAC deve essere indirizzata alla sezione LESA o alla sezione SIAP, a seconda del tipo di modifica (cfr. panoramica al capitolo 12).
- 7.5 La notifica di cambiamenti nel settore di competenza dell'UFAC è di competenza del gestore dell'aerodromo (cfr. panoramica nel capitolo 12).
- 7.6 L'UFAC valuta le notifiche di modifica ricevute e di solito fornisce un feedback su di esse. Se durante la valutazione delle notifiche di modifica vengono rilevate deviazioni, l'UFAC le segnalerà e richiederà delle misure correttive appropriate. Le non conformità rilevate dopo l'attuazione saranno segnalate nell'ambito della vigilanza.

## 8. Prova di sicurezza

- 8.1 Per le modifiche rilevanti per la sicurezza, prima dell'implementazione deve essere preparata una prova di sicurezza (*Safety Assessment*)<sup>2</sup> coinvolgendo le organizzazioni partner e le imprese terze interessate che dimostra che la modifica può essere implementata mantenendo un livello di sicurezza accettabile (Acceptable Level of Safety). Ciò vale sia per i cambiamenti permanenti con un nuovo stato finale (ad es. adattamento delle procedure di volo, ampliamento dell'area di volo, acquisizione di un nuovo veicolo antincendio) sia per i cambiamenti temporanei (ad es. lavori di risanamento sulla pista o sull'apron).
- 8.2 Si può rinunciare ad una prova di sicurezza se una modifica è stata classificata come non rilevante per la sicurezza nell'ambito della classificazione.
- 8.3 Si può fare a meno di una prova di sicurezza anche in caso di lavori di routine che vengono ripetuti regolarmente secondo lo stesso schema e in orari prestabiliti e che sono documentati, istruiti e regolarmente controllati mediante processi (ad es. gestione delle aree verdi, pulizia dei piazzali, rifacimento delle marcature).

---

<sup>2</sup> cfr. guida UFAC AD I-005 "Safety Risk Management negli aerodromi"

## **9. Prova di conformità**

- 9.1 Per ogni modifica, i requisiti legali applicabili devono essere identificati e rivisti per verificarne la conformità e devono essere documentati<sup>3</sup>.

## **10. Coordinamento con organizzazioni partner e imprese terze**

- 10.1 Per ogni cambiamento all'aerodromo, le interfacce con le organizzazioni partner e le imprese terze (come p. es. controllo del traffico aereo, fornitori di servizi a terra, imprese di trasporto aereo ecc.) devono essere determinate e coordinate in anticipo. Il gestore dell'aerodromo è quindi obbligato a coinvolgere nel processo di gestione delle modifiche le organizzazioni partner e le imprese terze interessate e a definire le responsabilità in coordinamento con esse.
- 10.2 Il gestore dell'aerodromo, le organizzazioni partner e le imprese terze dell'aerodromo hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente sulle modifiche pianificate.
- 10.3 Una prova del coordinamento tra il gestore dell'aerodromo e le società interessate deve essere inoltrata per ogni modifica che richiede un'approvazione risp. autorizzazione o una notifica.

## **11. Modifiche non pianificabili**

Nelle situazioni non pianificabili e con urgenza elevata (pericolo in caso di ritardo, come per esempio misure immediate da adottare in seguito a un inconveniente grave o a un incidente), l'approvazione preventiva da parte dell'UFAC potrebbe non essere possibile. In questo caso, l'UFAC deve essere informato il più presto possibile del cambiamento. Qualsiasi approvazione o autorizzazione necessaria può essere concessa a posteriori.

---

<sup>3</sup> cfr. guida UFAC AD I-004 "Monitoraggio della conformità negli aerodromi"

## 12. Visione d'insieme delle modifiche nell'area dell'aerodromo

La seguente tabella mostra una panoramica delle modifiche nell'area dell'aerodromo e le procedure di notifica e di approvazione risp. autorizzazione applicabili per la gestione di questi cambiamenti, che risultano dalle disposizioni di legge applicabili e dalle pratiche specificate in questa direttiva.

In caso eventuale di conflitto, fanno fede solo le disposizioni legali. Nel caso di modifiche nel settore della sicurezza (*Safety*) non menzionate in questo elenco, si può presumere che esse possano essere effettuate senza approvazione o autorizzazione da parte dell'UFAC o senza notifica all'UFAC. In caso di dubbio, si raccomanda di contattare tempestivamente l'UFAC. Per informazioni sui tempi di trattamento previsti per le procedure di approvazione risp. di autorizzazione è possibile rivolgersi all'UFAC.

<b>A) Impianti d'aerodromo</b> (edifici e impianti che servono interamente o principalmente all'esercizio dell'aerodromo)		
<b>Modifica</b>	<b>Procedura</b>	<b>Osservazioni</b>
Nuova costruzione, modifiche edilizie, smantellamento o modifica della destinazione d'uso <sup>4</sup> di impianti d'aerodromo o di controllo del traffico aereo.	Domanda con documenti ai sensi dell'art. 27a <sup>bis</sup> OSIA alla sezione LESA <sup>5</sup> dell'UFAC per tutti i progetti di questo tipo, a condizione che non rientrino nell'art. 28 OSIA (progetti di costruzione non soggetti ad approvazione).	Rilascio di un'approvazione dei piani da parte del DATEC o dell'UFAC, ev. dopo una procedura di deposito pubblico. Possibili accertamenti preliminari e presentazione del "Dossier 0" a scopo di esame preliminare.

<sup>4</sup> Devono essere notificate anche le modifiche della destinazione d'uso che non prevedono misure edilizie (p. es. trasformazione di un hangar in un'officina o in ufficio).

<sup>5</sup> Ufficio federale dell'aviazione civile, sezione Piano settoriale e impianti (LESA), 3003 Berna

Progetti di portata ridotta secondo l'elenco di cui all'articolo 28 OSIA (progetti che non necessitano di un'approvazione dei piani)	Notifica secondo l'articolo 28 OSIA alla sezione LESA <sup>5</sup> dell'UFAC almeno 10 giorni lavorativi prima del previsto inizio dei lavori, allegando una descrizione della modifica e un piano di base.	Entro 10 giorni lavorativi l'UFAC comunica all'esercente dell'aerodromo se il progetto può essere realizzato senza autorizzazione.  <u>Attenzione:</u> se è necessario un esame specifico della navigazione aerea o un altro esame, deve essere effettuata una procedura di approvazione dei piani (prevedere lasso di tempo sufficiente).
--	---	--

<b>B) Impianti accessori</b> (edifici e impianti all'interno del perimetro aeroportuale che non servono all'esercizio dell'aerodromo)		
<b>Modifiche</b>	<b>Procedure</b>	<b>Osservazioni</b>
Nuova costruzione, modifiche edilizie, smantellamento o modifica della destinazione d'uso <sup>6</sup> di impianti accessori.	Domanda del proprietario all'autorità cantonale competente secondo la legge cantonale. La necessaria consultazione dell'UFAC deve essere effettuata dall'autorità competente (cfr. art. 37m cpv. 2 LNA). Si applicano i requisiti per le domande e i termini dell'autorità cantonale competente.	Approvazione da parte del Comune o del Cantone previo parere dell'UFAC. Se non è d'accordo con il progetto, l'esercente deve far valere i propri interessi tramite opposizione.  Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l'esercizio dell'aerodromo (art. 37m cpv. 3 LNA).
Trasformazione di un impianto accessorio in un impianto d'aerodromo.	Viene trattata analogamente alla modifica di un impianto d'aerodromo (vedi sopra).	(cfr. impianto d'aerodromo)

<sup>6</sup> In questa categoria rientra anche la trasformazione di un impianto d'aerodromo in un impianto accessorio.



<b>C) Esercizio</b>		
<b>Modifiche</b>	<b>Procedure</b>	<b>Osservazioni</b>
Modifica di elementi del regolamento d'esercizio come procedure di volo, orari d'esercizio, esercente, competenze ecc.	Domanda secondo art. 36c LNA (risp. ADR.OR.B.025, cpv. (a), (1), (iii) per quanto riguarda le procedure di volo) alla sezione LE-SA <sup>5</sup> dell'UFAC con i documenti di domanda secondo l'art. 24 OSIA. In caso di modifica delle procedure di volo, si raccomanda un «Framework Briefing» <sup>7</sup> preliminare.	Approvazione del regolamento d'esercizio da parte dell'UFAC, ev. dopo una procedura di deposito pubblico.
Modifica della categoria per i servizi di soccorso e lotta antincendio.	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OPS.B.010(a)(1)(2) risp. art. 9 cpv. 1 OSIA con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.
Modifica delle procedure in caso di scarsa visibilità.	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OPS.B.045 risp. art. 9 cpv. 1 OSIA con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.

<sup>7</sup> [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch) > Spazio professionale > Aerodromi > Piani e autorizzazione del regolamento d'esercizio > regolamento d'esercizio > Formulário «Framework briefing per nuove procedure di avvicinamento e decollo, per modifiche a procedure di avvicinamento e decollo già in uso e per l'adeguamento dello spazio aereo»

<sup>8</sup> [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch) > Spazio professionale > Aerodromi > Basi legali > Nazionale > Formulário «Richiesta / notifica di modifica aeroportuale»

<sup>9</sup> Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, Sezione Aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea (SIAP), 3003 Berna o [aerodromes@bazl.admin.ch](mailto:aerodromes@bazl.admin.ch)

Modifica dell'esercizio di aeromobili con Code Letter più elevato.	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OPS.B.090 risp. art. 9 cpv. 1 OSIA con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.
Introduzione o modifica delle operazioni degli aerei su piste invernali specialmente preparate.	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OPS.B.036 risp. art. 9 cpv. 1 OSIA con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.
Altre modifiche alle procedure operative rilevanti per la sicurezza.	Notifica di modifica <sup>8</sup> secondo art. 9 cpv. 1 OSIA risp. ADR.OR.B.040 cpv. d con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione.	Esame specifico della navigazione aerea e feedback da parte dell'UFAC.

#### D) Sistemi tecnici e equipaggiamento

Modifiche	Procedure	Osservazioni
Introduzione o modifica di un sistema tecnico critico per la sicurezza <u>senza</u> elementi edilizi (p. es. modifica della segnalazione luminosa dell'ostacolo, modifica del radar al suolo, Docking Guidance System).	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OR.B.040 risp. art. 9 cpv. 1 OSIA con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione prevista. Per progetti complessi, si consiglia di contattare l'UFAC ancora più in anticipo.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.

Introduzione o modifica di equipaggiamenti critici per la sicurezza (p. es. veicoli antincendio, stazione di rifornimento).	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OR.B.040 risp. art. 9 cpv. 1 OSIA con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione prevista.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.
Altre modifiche rilevanti per la sicurezza ai sistemi tecnici e agli equipaggiamenti.	Notifica di modifica <sup>8</sup> secondo art. 9 cpv. 1 OSIA risp. ADR.OR.B.040 cpv. d con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione prevista.	Esame specifico della navigazione aerea e feedback da parte dell'UFAC.

<b>E) Organizzazione</b>		
<b>Modifiche</b>	<b>Procedure</b>	<b>Osservazioni</b>
Modifiche sostanziali del Management System (struttura organizzativa, politica della sicurezza, identificazione dei pericoli, gestione dei rischi, sorveglianza della sicurezza, gestione delle modifiche, sorveglianza del Safety Management System, formazione nel settore Safety Management, comunicazione di sicurezza, piano d'emergenza, controllo della conformità).	Richiesta di modifica <sup>8</sup> secondo ADR.OR.B.040 risp. cifra 2.2.1.4.1 ICAO Doc 9981 con allegati alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione prevista.	Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC.

<p>Aggiornamento del manuale d'aerodromo a causa di un cambiamento che richiede l'approvazione o l'autorizzazione.</p>	<p>Procedura e autorità competente secondo il tipo di cambiamento sottostante come indicato nelle tabelle qui riportate (cfr. punti A-F). In questo caso, il manuale d'aerodromo adattato è presentato in allegato alla domanda che ha provocato l'adattamento del manuale d'aerodromo.</p>	<p>Esame specifico della navigazione aerea e approvazione risp. Autorizzazione da parte dell'UFAC come richiesto secondo la procedura applicabile (cfr. punti A-F delle tabelle di cui sopra).</p>
<p>Aggiornamento del manuale d'aerodromo senza obbligo di approvazione o autorizzazione.</p>	<p>Notifica di modifica<sup>8</sup> secondo art. 9 cpv. 1 OSIA risp. ADR.OR.B.040 cpv. d con allegati alla sezione SIAP<sup>9</sup> dell'UFAC al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione prevista. In questo caso, il manuale d'aerodromo adattato è presentato in allegato alla notifica.</p>	<p>Esame specifico della navigazione aerea e feedback da parte dell'UFAC.</p>
<p>Cambio del capo d'aerodromo (Accountable Manager) o rinnovo della licenza di capo d'aerodromo.</p>	<p>Domanda secondo rubrica 2 ordinanza sul capo d'aerodromo da parte dell'esercente dell'aerodromo alla sezione SIAP<sup>9</sup> dell'UFAC tramite formulario<sup>10</sup> al più tardi 3 mesi prima del cambiamento di funzione (in caso di rinnovo della licenza: 1 mese prima della scadenza della licenza).</p>	<p>Esame della documentazione allegata alla domanda, invito a seguire il corso di E-Learning e invito per la visita di entrata in carica (non necessaria in caso di rinnovo della licenza), con successiva approvazione da parte dell'UFAC.</p>

<sup>10</sup> [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch) > Spazio professionale > Capi d'aerodromo > Documenti > Formulario «Domanda di autorizzazione a svolgere la funzione di capo d'aerodromo» o «Domanda di rinnovo dell'autorizzazione a svolgere la funzione di capo d'aerodromo»

<p><i>Si applica solo agli aeroporti con certificato EASA</i></p> <p>Cambio del responsabile operativo (Manager Operational Services), del responsabile della manutenzione (Maintenance Manager), del responsabile della sicurezza (Safety Manager) o del responsabile del controllo di conformità (Compliance Monitoring Manager).</p>	<p>Notifica di modifica secondo ADR.OR.B.040 cpv. d alla sezione SIAP<sup>9</sup> dell'UFAC tramite formulario<sup>11</sup> con allegati al più tardi 1 mese prima del cambiamento di funzione.</p>	<p>Valutazione e feedback da parte dell'UFAC.</p>
---	---	---

<b>F) Ostacoli alla navigazione aerea nel perimetro dell'aerodromo</b>		
<b>Modifiche</b>	<b>Procedure</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Impianti d'aerodromo: Realizzazione o modifica di edifici e impianti permanenti con attraversamento delle superfici previste nel catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o nel piano delle zone di sicurezza.</p>	<p>Viene trattata analogamente alla realizzazione o alla modifica di un impianto d'aerodromo (vedi sopra).</p>	<p>(cfr. impianto d'aerodromo)</p>
<p>Impianti accessori nell'ambito di competenza di altri servizi della Confederazione (p. es. DDPS): Realizzazione o modifica di edifici e impianti permanenti con attraversamento delle superfici previste nel catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o nel piano delle zone di sicurezza.</p>	<p>Domanda secondo art. 63 cpv. c OSIA da parte del proprietario all'autorità federale competente con consultazione dell'UFAC. Si applicano i requisiti per le domande e i termini dell'autorità competente.</p>	<p>Approvazione da parte dell'autorità federale corrispondente, incl. oneri dell'UFAC relativi agli ostacoli alla navigazione aerea. La consultazione dell'esercente dell'aerodromo è di solito obbligatoria.</p>

<sup>11</sup> [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch) > Spazio professionale > Aerodromi > Basi legali > Nazionale > Formulario «Notification of Key Personnel for EASA Aerodromes»

Impianti accessori nell'ambito di competenza del Cantone o del Comune: Realizzazione o modifica di edifici e impianti permanenti con attraversamento delle superfici previste nel catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o nel piano delle zone di sicurezza.	Domanda secondo art. 63 cpv. c OSIA da parte del proprietario alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC tramite l'interfaccia nazionale di registrazione <sup>12</sup> dei dati al più tardi 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.	Approvazione da parte dell'autorità cantonale, con approvazione separata per gli ostacoli alla navigazione aerea da parte dell'UFAC.
Realizzazione o modifica di oggetti temporanei (gru, macchine edili ecc.) con attraversamento delle superfici previste nel catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o nel piano delle zone di sicurezza.	Domanda secondo art. 63 cpv. c OSIA da parte del proprietario alla sezione SIAP <sup>9</sup> dell'UFAC tramite l'interfaccia nazionale di registrazione <sup>12</sup> dei dati al più tardi 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.	Autorizzazione da parte dell'UFAC.

<b>G) Certificati d'aerodromo</b>		
<b>Modifiche</b>	<b>Procedure</b>	<b>Osservazioni</b>
Modifica con impatto sulle disposizioni del certificato d'aerodromo.	Domanda necessaria secondo ADR.OR.B.040 risp. cifra 2.1.3 ICAO Doc 9981, procedura e autorità competente a seconda del tipo di modifica sottostante secondo le tabelle sopra (cfr. punti A-F).	Stabilimento della versione aggiornata delle disposizioni del certificato d'aerodromo da parte dell'UFAC in seguito all'approvazione risp. all'autorizzazione della modifica.

<sup>12</sup> Obstacle Collection Service (OCS): [www.obstacles.regis.bazl.admin.ch](http://www.obstacles.regis.bazl.admin.ch)

<p><i>Si applica solo agli aeroporti con certificato EASA</i></p> <p>Modifiche con impatto sulla «Certification Basis» (CB).</p>	<p>Domanda necessaria secondo ADR.OR.B.040, procedura e autorità competente a seconda del tipo di modifica sottostante secondo le tabelle sopra (cfr. punti A-F).</p>	<p>Modifica della normativa o modifica secondo le tabelle di cui sopra (punti A-F) che hanno un impatto sulla CB. Stabilimento della versione aggiornata della CB da parte dell'UFAC in seguito all'approvazione risp. all'autorizzazione della modifica.</p>
<p><i>Si applica solo agli aeroporti con certificato EASA</i></p> <p>Modifiche con impatto sulla «Organisation and Operations Basis» (OB).</p>	<p>Notifica necessaria secondo ADR.OR.B.040 cpv. d, procedura e autorità competente a seconda del tipo di modifica sottostante secondo le tabelle sopra (cfr. punti A-F).</p>	<p>Modifica della normativa o modifica secondo le tabelle di cui sopra (punti A-F) che hanno un impatto sulla OB. Stabilimento della versione aggiornata della OB da parte dell'UFAC in seguito all'approvazione risp. all'autorizzazione della modifica.</p>
<p><i>Si applica solo agli aeroporti con certificato EASA</i></p> <p>Uso di <i>Exemptions</i> o <i>Alternative Means of Compliance</i> (AltMOC).</p>	<p>Domanda necessaria secondo art. 71 del Regolamento (UE) 2018/1139 risp. ADR.OR.A.015 alla sezione SIAP<sup>9</sup> dell'UFAC tramite formulario di domanda Exemption<sup>13</sup> risp. AltMOC<sup>14</sup> con allegati al più tardi 30 giorni prima dell'attuazione prevista.</p>	<p>Esame specifico della navigazione aerea e autorizzazione da parte dell'UFAC risp. l'EASA o la Commissione europea.</p>
<p><i>Si applica solo agli aeroporti con certificato ICAO</i></p> <p>Modifica con impatto sulla Compliance Checklist SARPS dell'ICAO.</p>	<p>Domanda necessaria, procedura e autorità competente a seconda del tipo di modifica sottostante secondo le tabelle sopra (cfr. punti A-F).</p>	<p>Modifica della normativa o modifica secondo le tabelle di cui sopra (punti A-F) che hanno un impatto sulla Compliance Checklist SARPS dell'ICAO. Esame della versione aggiornata della Compliance Checklist SARPS dell'ICAO da parte dell'UFAC dopo l'approvazione risp. l'autorizzazione della modifica.</p>

<sup>13</sup> [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch) > Spazio professionale > Aerodromi > Basi legali > AESA > Formulario "Exemption"

<sup>14</sup> [www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch) > Spazio professionale > Aerodromi > Basi legali > AESA > Formulario "Alternative Means of Compliance (AltMOC)"

### 13. Sorveglianza

Le disposizioni della presente direttiva e la corretta attuazione delle modifiche sono verificate dall'UFAC nell'ambito della sua attività di vigilanza.


### 14. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1.6.2022.

Ufficio federale dell'aviazione civile



Martin Bernegger  
Vicedirettore, Capo Divisione  
Sicurezza delle infrastrutture



Pascal A. Waldner  
Capo Sezione Aerodromi  
e ostacoli alla navigazione aerea